

COMUNE DI PEVERAGNO - PROVINCIA DI CUNEO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21.05.2018

IL REVISORE DEICONTI

Premesso che ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, sono stati inviati al sottoscritto i due prospetti copertura del fondo e quantificazione del fondo per l'anno 2022;

Preso atto pertanto che;

- In applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2021, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell'Ente, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs n.7512017;
- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse;

TUTTO CIO'PREMESSO

IL SOTTOSCRITTO COLLEGIO DEI REVISORI

PRESO ATTO

- Che il fondo per le risorse decentrate del personale parte stabile per l'esercizio 2022 è stato determinato nel rispetto dei limiti complessivi del fondo 2016;
- Che gli stanziamenti di bilancio sono sufficienti a ottemperare all'applicazione delle disposizioni previste dal CCNL;
- Che l'art.40, comma 3-bis D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrata devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennali di ciascuna amministrazione;
- Che l'art.40-bis, comma 1, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

PREMESSO che l'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", stabilisce le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente elencando ai commi 2 e 3 le risorse "stabili" e "variabili";

Richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali,

Che come risulta dai prospetti allegati:

- Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21.05.2018 (All. A) ANNO 2022
- Le risorse decentrate sono previste nel bilancio anno 2022

ACCERTATA

La correttezza delle risorse che costituiscono il fondo
risorse decentrate Anno 2022

RILEVATO

Ai sensi dell'art.40-bis, comma 1, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, che l'oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2022

IL REVISORE
Dott. Giuseppe Gariglio

